

Legge regionale 6 maggio 2025, n. 6

**SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
NELL'ENTROTERRA E ALTRE DISPOSIZIONI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO**

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 07.05.2025)

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Liguria riconosce il valore del proprio entroterra sotto il profilo naturale, paesaggistico e dell'identità culturale e intende a tal fine attivare una strategia condivisa di contrasto agli effetti sistemici collegati al venir meno del presidio umano e di comunità, sostenendo con la presente legge le attività economiche che svolgono funzioni di presidio sociale del territorio e rappresentano un fattore determinante per mantenere e creare occupazione in tali aree, che risentono ancora degli effetti negativi indiretti della pandemia.

Art. 2.
(Misura per favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra)

1. La Regione per favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra riconosce un contributo a fondo perduto a fronte dei costi sostenuti dalle micro imprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche, che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti, a fronte di un contratto di locazione commerciale finalizzato all'insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici.

2. La Regione definisce le modalità attuative per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

3. I minori utilizzi delle risorse rinvenuti dal fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021), pari a euro 4.850.000,00, giacenti presso la Camera di commercio di Genova, sono recuperati al bilancio regionale entro l'anno 2025 e riassegnati alla medesima Camera, mediante istituzione di apposito fondo di pari importo destinato a favore delle micro imprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche, per le finalità di cui al comma 1.

4. I rapporti tra la Regione e la Camera di commercio di Genova per la gestione del fondo di cui al comma 3 sono disciplinati da apposita convenzione.

Art. 3.
(Misura di sostegno alle piccole imprese esistenti nell'entroterra)

1. Al fine di rafforzare la presenza delle micro imprese nell'entroterra ligure riconoscendone la funzione di presidio sociale ed economico per le comunità locali una quota pari a euro 4.600.000,00 delle risorse del fondo strategico regionale di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), derivante da economie e rientri di misure gestite da Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FILSE) s.p.a. è destinata al sostegno delle micro imprese dei comparti

commercio, artigianato e servizi di ristorazione attive e localizzate nei comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti attraverso un contributo a fondo perduto a fronte di esigenze di liquidità.

2. La tabella A di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 34/2016, allegata alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027), è di conseguenza aggiornata nell'allegato alla presente legge.

3. La Regione definisce le modalità attuative per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro))

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 30/2007, sono aggiunti i periodi: *“La concessione e l'erogazione di contributi o altre agevolazioni a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non comporta la necessità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi di trasferimento di risorse in forza di specifiche disposizioni normative, salvo che non sia diversamente stabilito dalle disposizioni medesime, ovvero qualora la pubblica amministrazione non partecipi a procedure a evidenza pubblica. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni statali che prevedono ulteriori deroghe all'acquisizione del DURC a favore di pubbliche amministrazioni.”.*

Art. 5.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire l'insediamento di nuove attività economiche e il rafforzamento di quelle esistenti nell'entroterra ligure.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

- a) i contributi erogati ai sensi degli articoli 2 e 3, con indicazione del numero di beneficiari, della loro distribuzione territoriale e della tipologia di attività;
- b) il numero di nuove attività avviate e di quelle rafforzate a seguito degli interventi;
- c) una stima dell'occupazione generata o mantenuta;
- d) le eventuali criticità emerse nell'attuazione degli interventi.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.850.000,00 (quattromilionioctocentocinquantamila/00) al Titolo

3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.850.000,00 (quattromilionioottococinquantamila/00) alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. All’attuazione dell’articolo 3 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l’esercizio 2025:

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.600.000,00 (quattromilioniseicentomila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.600.000,00 (quattromilioniseicentomila/00) alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

3. Dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati

All1 – Allegato A – Conferimento fondo immediato